

Codice A1103A

D.D. 28 gennaio 2026, n. 37

Determina di annullamento ed archiviazione di illecito amministrativo a carico di trasgressore (F. 25FOR2011).



ATTO DD 37/A1103A/2026

DEL 28/01/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Determina di annullamento ed archiviazione di illecito amministrativo a carico di trasgressore (F. 25FOR2011)

Visti gli atti trasmessi con nota PROT. REG. N. 00011791/2021 dalla stazione CARBINIERI FORESTALI DI ACQUI TERME, a carico del sig. omissis a decorrere dal 30/11/2012 (fonte del dato Comune (subentro ANPR)), nei confronti dei quali con processo verbale 06/21 del 01/03/2021 elevato da Agenti per i fatti nel comune di VIGONE, è stato accertato quanto segue: violazione all'art. 10.2 della L.r. 15/2018 punita dall'art. 13.1 della medesima, per accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di residui di materiale vegetale durante periodo di divieto generale (dal 1.11 - al 31.3)

Visto che l'accertamento di illecito amministrativo di cui al processo verbale n. 1704178 del 24/02/2021 si è tradotto nella determina ordinanza di ingiunzione n. 1063 del 31.10.25 di pagamento di Euro 450,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ed in 10,61 Euro la somma dovuta per le spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265.

Dato atto che gli accertamenti contabili relativi all'ordinanza di ingiunzione n. 1063 del 31.10.25 sono stati assunti con separate determinazioni dirigenziali n. 663/2025 (sanzioni) e n. 661/2025 (spese di notifica) sul Bilancio finanziario gestionale 2024/2026 anno 2025 e vengono di seguito richiamati: Capitolo 31285/2025 e 39580/2025; Accertamento 2064/2025 e 2081/2025 rispettivamente per Sanzione e Spese di notifica;

Visto che i predetti accertamenti preventivi "di massima" sono stati rideterminati e consolidati a fine anno 2025 in sede di controllo di gestione con la DD 1366 del 29/12/2025;

Considerato che è giunta istanza di annullamento per la citata ordinanza di ingiunzione da parte del trasgressore, in quanto per errore materiale lo stesso accertatore non aveva rilevato il pagamento della misura ridotta ed aveva inviato il rapporto ex art. 17 della legge 689/1981 (radicando erroneamente la competenza a sanzionare di Regione Piemonte);

Preso atto dell'avvenuta estinzione del rapporto sanzionatorio come conseguenza del pagamento della consiliazione ex art. 16 della legge 689/1981;

Ritenuto di annullare il rinvio operato con le determinazioni dirigenziali n. 664/2025 (sanzioni) e n. 661/2025 (spese di notifica) sul Bilancio finanziario gestionale 2024/2026 anno 2025 ai relativi accertamenti di massima e a quello di rideterminazione con la DD 1366 del 29/12/2025, affinché se ne prenda atto in occasione del controllo di gestione in sede di riaccertamento ordinario dei residui;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 8-8111 del 25 gennaio 2024 che revoca le D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361;
tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- VISTO l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;
- VISTA L.R. 29/06/2009 n. 19 e s.m.i.;
- VISTA la legge 24/11/1981, n. 689;

determina

1. ANNULLARE la determina ordinanza di ingiunzione n. 1248 del 04.12.25 procedendo alla regolarizzazione contabile in sede di controllo di gestione interno all'atto del riaccertamento ordinario dei residui;

2. DI ARCHIVIARE gli atti di cui in premessa disponendo la trasmissione del provvedimento al trasgressore e all'accertatore (a solo titolo informativo).

Torino, lì

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti